ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

(a cura del RSPP INGV)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

sulle misure di sicurezza della salute da Coronavirus

per i lavoratori – ANNO 2020

(ai sensi del p.to 2 del Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" tra Ministro per la pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali del 24/7/2020 e delle Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni del 8/10/2020, di cui al DPCM del 13/10/2020 e agg. al DPCM 18/10/2020)

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - SEDE LEGALE:	ROMA - Via di Vigna Murata, 605
DATORE DI LAVORO (Direttore Generale f.f.): RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE: ADDETTI al SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE coordinatore: RAPPRESENTANTE/I DEI LAVORATORI per la Sicurezza:	

Agg.: 18/10/2020

Premessa

Il presente documento costituisce adempimento al p.to 2 del **Protocollo quadro "Rientro in sicurezza"** tra Ministro per la pubblica Amministrazione e Organizzazioni sindacali del 24/7/2020, protocollo richiamato peraltro nella Circolare n.3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, registrata alla Corte dei Conti il 19/8/2020 Reg. n.1588, e fornisce le misure di sicurezza definite dal **DPCM 13/10/2020** e delle relative Linee Guida della Conferenza Stato-Regioni del 8/10/2020 (20/178/CR05a/COV19) e dal **DPCM 18/10/2020**.

Inoltre, il presente documento costituisce integrazione del documento che il datore di lavoro è tenuto a predisporre e consegnare al lavoratore che svolge la prestazione alternata in sede e in modalità di lavoro agile, e ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RRLLS), in conformità all'art. 22 della Legge 81/2017.

Il lavoratore, per suo conto, svolge la propria prestazione cooperando con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal Direttore Generale (n.q. di Datore di lavoro) e dai Direttori di Sezione (n.q. di delegati in materia di salute e sicurezza), ponendosi come parte attiva negli adempimenti relativi alla sicurezza della salute, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti interni ed esterni anche diversi da quelli di lavoro abituali; egli deve pertanto essere adeguatamente responsabile/responsabilizzato in materia di rischi per la sicurezza e salute, nell'esecuzione della prestazione in presenza ed a distanza.

Generalità

L'INGV garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione sia in presenza che in modalità di lavoro agile, e a tal fine viene predisposto il presente documento, oltre a quello già consegnato, a cadenza (almeno annuale), contenente un'***informativa*** scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ed in specie riferita all'attuale stato pandemico sanitario.

Il lavoratore, sia che svolga la prestazione nelle usuali modalità in sede, sia che svolga la prestazione in modalità di *lavoro agile*, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall'INGV per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa.

Appare a questo punto utile riportare di seguito quanto stabilito dall'**art.20 c.1 e c.2** (Obblighi dei lavoratori) del **D.Lgs.81/08**:

1. *Ogni **lavoratore** deve prendersi cura della propria **salute** e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*

*2. I **lavoratori** devono in particolare:*
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Per quanto non indicato, si rimanda alle Norme, Regolamenti ed Ordinanze nazionali e locali vigenti, alle Procedure Gestionali e alle Procedure Operative INGV, alle "*Norme Generali di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro della Ricerca"*, ed altro materiale informativo disponibile nel portale INGV (es. http://istituto.ingv.it/it/organizzazione/organi-e-strutture/servizio-prevenzione-protezione.html) oltre quelli ministeriali (es. http://www.salute.gov.it/portale/home.html; http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_5.jsp?lingua=italiano&dataa=2020/12/31&datada=2015/01/01; https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/; https://www.esteri.it/mae/it/).

CONTENUTI DELL'INFORMATIVA

LA SICUREZZA della SALUTE PRIMA DI TUTTO

L'informativa fornisce al lavoratore le indicazioni sui comportamenti da osservare in relazione ai luoghi in cui si svolge la prestazione (sia in sede che in modalità di lavoro agile). I principali punti sviluppati nell'informativa, per prestazioni di lavoro svolte in ambienti interni, sono stati elaborati con il coinvolgimento del *Servizio Prevenzione e Protezione* e del *Medico Competente* e nel rispetto delle competenze del *RLS*, ed integrazione del documento di valutazione rischi:

a. identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al **rischio da esposizione a SARS-CoV-2**, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell'utenza;

b. ponendo particolare attenzione alla **gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19** che dovessero rilevarsi negli uffici tra il personale e l'utenza;

c. garantendo **misure di controllo** all'interno delle pubbliche amministrazioni ai fini del mantenimento, in tutte le attività e nelle loro fasi di svolgimento, della misura del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra il personale e, negli uffici aperti al pubblico, tra l'utenza;

d. garantendo, se del caso, oltre alla sorveglianza sanitaria già prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche la **sorveglianza sanitaria eccezionale** di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Per questi casi i contenuti dell'informativa sono stati organizzati in ***schede tematiche*** atte a fornire indicazioni minime sulle misure di prevenzione e protezione da adottare ed adottate, sui comportamenti da osservare nello svolgimento dell'attività lavorativa, e che il lavoratore è tenuto a rispettare. Tali indicazioni potranno essere oggetto di modifica/integrazione, secondo disposizioni normative che possono determinarsi a seguito dell'evoluzione sanitaria in corso.

Le *schede tematiche*, riportano i riferimenti individuati dal *Protocollo quadro "Rientro in sicurezza"* del 24/7/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione – Organizzazioni sindacali, e dai decreti governativi.

Per effetto delle nuove disposizioni, alcune misure già precedentemente attuate dall'INGV rimangono confermate.

Vista la complessità del quadro normativo e la continua evoluzione in funzione della situazione pandemica e sanitaria, si ritiene utile ed opportuno fornire, con la presente, un compendio in forma schematica delle misure anticontagio da Coronavirus.

Restano fermi gli ulteriori obblighi stabiliti dalle Regioni ed Autorità locali, dal **DPCM del 13/10/2020, DPCM del 18/10/2020** e seguenti.

Nella sezione si riporta una ricognizione generale delle **MISURE di SICUREZZA ANTICOVID**, sulla base di quanto già previsto in ottemperanza all'art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, e sulle procedure di cui al **Protocollo quadro del 24/7/2020**, secondo quanto previsto dal p.to 2 del citato Protocollo.

➢ MISURE di SICUREZZA ANTICOVID

Misure di controllo e gestione - Riferimenti normativi -	Misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2
 Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 3, 4 e p.to 5 del Protocollo quadro del 24/7/2020	a) <u>E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**</u>, nonché l'**obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso** diversi dalle abitazioni private **e in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento → CONTROLLO TEMPERATURA IN INGRESSO PER LAVORATORI, STUDENTI, FORNITORI E UTENTI b) il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). c) **Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro**. <u>Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. L'interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante, oltre che il proprio Dirigente.</u> Il Datore di lavoro – tramite la competente Direzione - comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS/ASL territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. Gli obblighi di cui al punto a), ed i controlli di cui al punto b) sono previsti per tutti i dipendenti dell'INGV, e per tutti gli utenti e terzi che dovessero accedere in sede.
  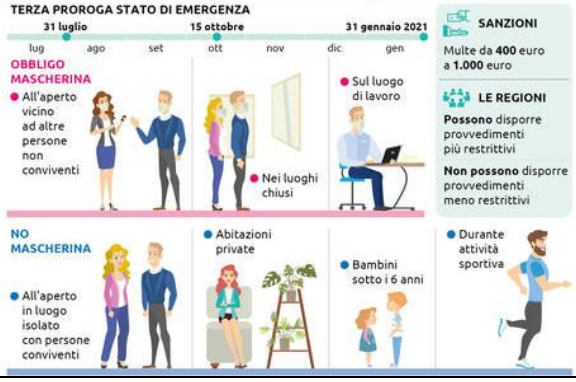	

Rif.: DPCM 13/10/2020, DPCM 18/10/2020(*) (Linee Guida CS-R) e p.to 3 del Protocollo quadro del 24/7/2020

(*): *possono essere utilizzate **anche** mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.*(art.1 c.4. DPCM 18/10/2020)

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

In base alle recenti Ordinanze nazionali e regionali è fatto **obbligo di usare le mascherine**(*), non solo nei luoghi <u>al chiuso</u> accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, ma anche <u>all'aperto</u> (v. disposizioni normative). Tale obbligo si applica anche all'aperto, garantendo continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano conviventi.
In ogni caso la mascherina deve essere sempre tenuta con sé ai fini del suo impiego.
…..

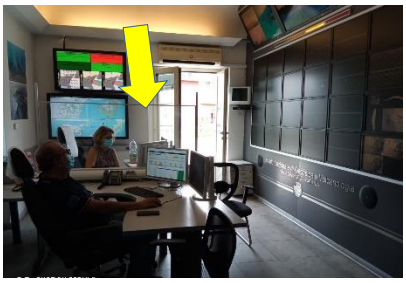

Rif.: 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 3 del Protocollo quadro del 24/7/2020

Per l'espletamento delle prestazioni lavorative - qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale – l'INGV continuerà a fornire appropriati dispositivi di protezione individuale. La protezione dei lavoratori continuerà ad essere garantita, riorganizzando gli spazi ove necessario, anche attraverso l'utilizzo di **barriere separatorie**.

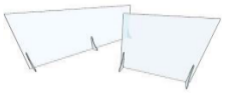

Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 3 del Protocollo quadro del 24/7/2020

Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto – ove le circostanze lo richiedano, e su richiesta del Direttore di Sezione - l'impiego di visiere protettive.

Rif.: 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 7 del Protocollo quadro del 24/7/2020

OBBLIGO DI DISTANZIAMENTO NELLE AULE E LABORATORI

Per l'espletamento delle prestazioni lavorative - qualora per complessità dell'attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale – l'INGV continuerà a fornire appropriati dispositivi di protezione individuale.

Permane l'obbligo di distanziamento sociale in tutti gli ambienti e locali dell'INGV, anche prevedendo la necessaria riorganizzazione del layout.

Negli ambienti con <u>posizionamento libero delle sedute</u>, le postazioni devono essere collocate alla **distanza minima di 1 m.**

	Nei locali con postazioni fisse è opportuno identificare le postazioni utilizzabili prevedendo una distanza media tra le stesse non inferiore a 1 metro. Si precisa che l'**obbligo normativo di distanziamento di almeno 1 metro** (o 1,5 m in alcune Regioni, o di 2 m secondo alcuni studi scientifici) è da ritenersi fattore imprescindibile di sicurezza e prevenzione del rischio. All'interno dei locali, le sedute "non permesse" saranno evidenziate con apposita segnaletica.
 Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 7 e 9 del Protocollo quadro del 24/7/2020	Le medesime regole di distanziamento valgono per i **laboratori**. L'attività di ricerca potrà avvenire solo nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione dei rischi per la salute previsti dal "Protocollo di contenimento e contrasto del COVID-19". Potranno accedere ai laboratori, purché muniti degli appositi dispositivi di protezione e nel rispetto delle regole di sicurezza, tutti i soggetti che risultino autorizzati dal Responsabile di laboratorio.
 Rif.: 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 7 e 9 del Protocollo quadro del 24/7/2020	Al fine di prevenire possibili assembramenti ed agevolare la **regolazione dei flussi** di personale INGV all'interno degli uffici e laboratori, l'INGV rende disponibile a tutto il personale, l'applicativo "***GESPER***", con il quale si potrà verificare la disponibilità dei posti negli uffici, sale borsisti, biblioteche, ecc. ed effettuare le relative prenotazioni, secondo la necessaria **articolazione dell'orario di lavoro**
     Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 7 del Protocollo quadro del 24/7/2020	SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI STUDIO Agli Uffici, Sale Operative, ai laboratori, ed a tutti gli altri spazi (compresi le auto di servizio), di utilizzo dei lavoratori, oltre che agli ospiti, si continueranno ad applicare le **procedure di pulizia e sanificazione programmate** già adottate dall'INGV, secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione Attività di sanificazione in ambiente chiuso. Negli ambienti al chiuso deve essere inoltre previsto **frequente ricambio d'aria** (es. prevendendo apertura delle finestre, e comunque non meno di 2 volte al giorno), ma non delle porte interne verso i corridoi.

Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 7 del Protocollo quadro del 24/7/2020

GEL DISINFETTANTI IN PROSSIMITA' DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DI STUDIO

In prossimità degli ingressi, degli Uffici e negli spazi comuni (distributori automatici di alimenti e bevande, fotocopiatrici, …) l'INGV continuerà a garantire un dispensatore di **soluzione igienizzante** idroalcolica **per permettere una frequente igiene delle mani** all'ingresso delle sedi INGV, degli ambienti di lavoro, ed in prossimità di apparecchiature di uso comune (badge, fotocopiatrici di piano, distributori di bevande e alimenti, ecc.).

Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 6 e 7 del Protocollo quadro del 24/7/2020

REGOLAZIONE FLUSSI NEGLI SPAZI COMUNI E NEI SETTORI DIDATTICI

Per ogni complesso edilizio, l'INGV potenzierà le misure dirette a regolare i flussi di entrata ed uscita, gli spostamenti interni, onde evitare gli assembramenti.
In particolare, l'INGV ha già valutato l'opportunità di:
- prevedere flussi ordinati attraverso la predisposizione di **vie di ingresso ed uscita** definite ed indicate attraverso esplicita cartellonistica, e definizione della capienza e modalità di utilizzo di aree e servizi comuni,
- **flessibilità di orario lavorativo**, in modo da essere compatibile anche con l'utilizzo dei **mezzi pubblici** e dalle attuali situazioni contingenti dell'attuale stato sanitario;
- ricorso alle riunioni in **modalità telematica**;
- ricorso agli istituti contrattuali di riferimento, introducendo modalità di interlocuzione anche attraverso soluzioni digitali, nonché il ricorso alle modalità **organizzative del lavoro agile**

Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 7 del Protocollo quadro del 24/7/2020

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'INGV continuerà a fornire adeguata comunicazione e informazione delle misure anti Covid predisposte, nelle consuete modalità telematiche (siti web, comunicazioni via mail, webinar dedicati, ecc.).

L'apposita sezione Covid-19 del sito web SPP-INGV http://istituto.ingv.it/it/organizzazione/organi-e-strutture/servizio-prevenzione-protezione.html

	continuerà ad essere aggiornata con i principali provvedimenti adottati in coerenza con le disposizioni normative vigenti.
 Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R), p.to 7 e 10 del Protocollo quadro del 24/7/2020	FORMAZIONE OBBLIGATORIA *"COVID 19 E LAVORO"* Si prevede la realizzazione di un **corso e-learning "COVID-19** obbligatorio per tutto il personale, e una adeguata **formazione ai dirigenti** per lo svolgimento del ruolo e delle funzioni di indirizzo, direzione e controllo degli uffici cui sono preposti, ai fini dell'attuazione del protocollo. WORK IN PROGRESS
  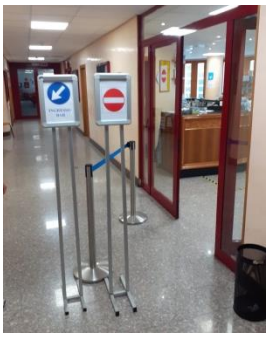 Rif.: DPCM 13/10/2020, DPCM 18/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 7 del Protocollo quadro del 24/7/2020 **(*): art.1 c.6 lett. ee) del DPCM 18/10/2020**	I **servizi di ristorazione e bar** interni alle sedi potranno funzionare a regime ridotto e/o con pasti preconfezionati, in funzione del numero di utenti. Verranno garantite dai gestori le misure di sicurezza previste dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo di **distanziamento** di almeno 1 metro (o preferibilmente 1,5 m es. Regione Lazio), al divieto di assembramento, all'obbligo di **regolare i flussi in entrata e in uscita,** e il **numero massimo di persone ammesse contemporaneamente(*).** L'INGV – tramite i RUP/DEC e/o altro personale dedicato - vigilerà attentamente sul rispetto delle predette condizioni. Eventuali criticità nel servizio e/o situazioni di difformità rispetto alle disposizioni impartite dovranno essere immediatamente segnalate alla competente Direzione.
 Rif.: p.to 1b del Protocollo quadro del 24/7/2020	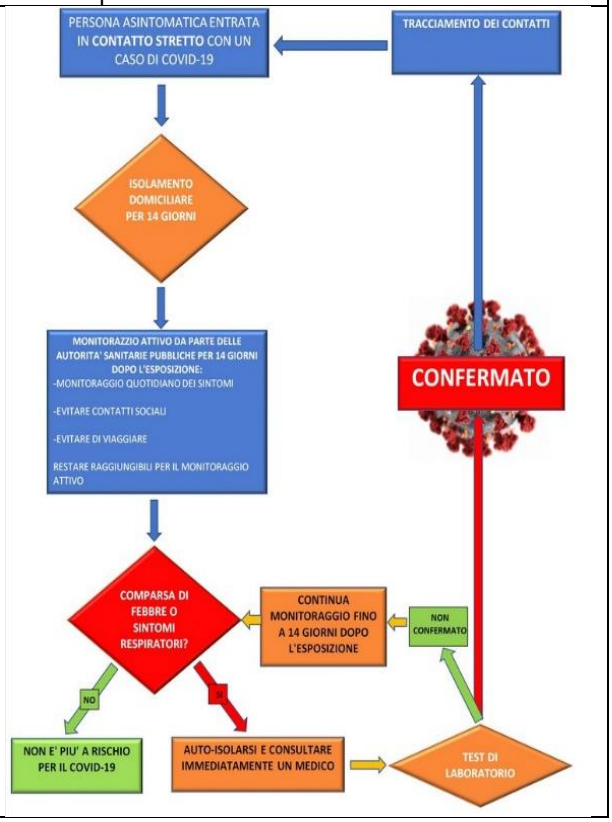

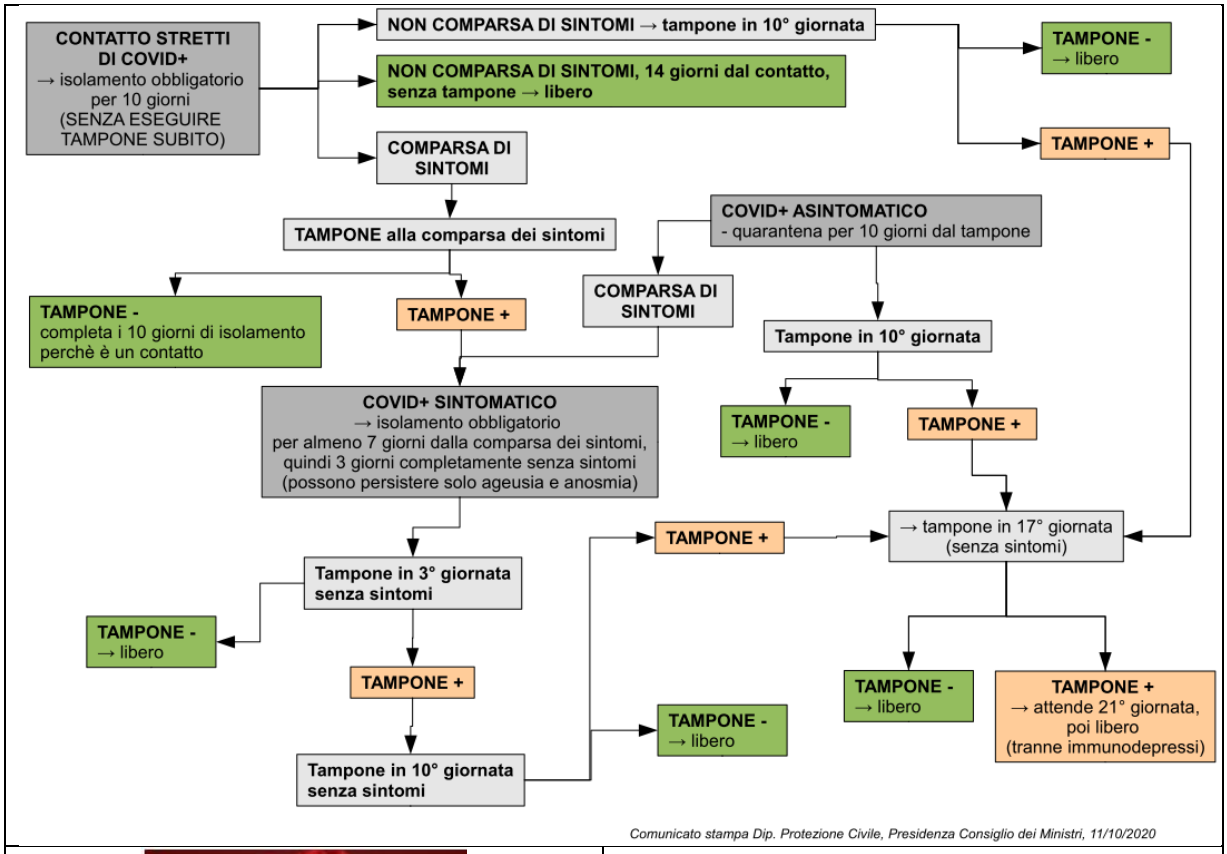

Comunicato stampa Dip. Protezione Civile, Presidenza Consiglio dei Ministri, 11/10/2020

Rif.: DPCM 13/10/2020 (Linee Guida CS-R) e p.to 7 del Protocollo quadro del 24/7/2020

CHIUSURE TOTALI IN CASO DI COVID-19

Qualora all'interno delle strutture dovessero verificarsi casi (anche solo sospetti) di Covid-19, si procederà alla chiusura degli ambienti e alla sanificazione dei locali.
Restano comunque ferme le disposizioni in materia di sicurezza previste dal "Protocollo di contenimento e contrasto del COVID 19".

Rif.: p.to 1d del Protocollo quadro del 24/7/2020 e Art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 comma 2

Fermo restando i termini relativi alla **sorveglianza sanitaria** già prevista dal D.Lgs.81/08, è garantita anche la ***sorveglianza sanitaria eccezionale*** di cui all'art.83 del D.L. n.34/2020.
I casi di "**fragilità**" saranno individuati e trattati secondo quanto contenuto nella **Circolare Interministeriale n. 13 del 4/9/2020** (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero della Salute).
A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori *fragili* svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' ***agile***, *anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto.*

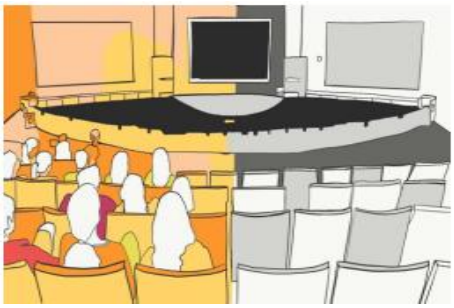

Rif.: DPCM 13/10/2020, DPCM 18/10/2020
(Linee Guida CS-R) e
p.to 7 del Protocollo quadro del 24/7/2020

(*): art.1 c.6 lett. n.bis) e lett. r) del DPCM 18/10/2020

***Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico(*)*

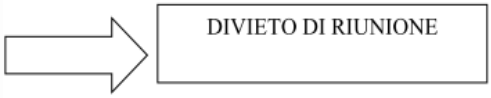

*Le **riunioni** si svolgono in modalità a distanza,* salvo la sussistenza di motivate ragioni(*). In tal caso garantire *il distanziamento interpersonale, e l'uso della mascherina*.

Sono altresì consentiti *i **corsi di formazione** da effettuarsi **in materia di salute e sicurezza**, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.*
Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.(*)

Negli ambienti con posizionamento libero delle sedute, le postazioni devono essere collocate alla **distanza minima di 1 m.**
Nei locali con postazioni fisse è opportuno identificare le postazioni utilizzabili prevedendo una distanza media tra le stesse non inferiore a 1 metro.

Si precisa che l'**obbligo normativo di distanziamento di almeno 1 metro** (o 1,5 m in alcune Regioni, o di 2 m secondo alcuni studi scientifici) è da ritenersi fattore imprescindibile di sicurezza e prevenzione del rischio.

All'interno dei locali, le sedute "non permesse" saranno evidenziate con apposita segnaletica.

Fermo restando il **divieto generale di assembramento** di persone, il Protocollo quadro prevede *di promuovere la formazione del personale in modalità e-learning e di ricorrere alle riunioni con **modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale*** di almeno 1 metro.
Favorire il ricambio di aria negli ambienti, prima, durante e dopo la riunione.
In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia e la manutenzione degli impianti, al fine di garantire l'adeguatezza delle portate e della qualità di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.

	Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria.
	DIVIETO DI MISSIONI IN ITALIA E/O ALL'ESTERO Le ***limitazioni agli spostamenti da e per l'estero*** sono definite dall'**art.4 del DPCM 18/10/2020**, a cui si rimanda, in considerazione dell'evoluzione dell'elenco degli Stati e territori in cui sono vietati gli spostamenti, il transito, le modalità e/o restrizioni di sorveglianza sanitaria, l'isolamento fiduciario, ecc. Gli spostamenti tra regioni italiane diverse, sono consentiti, salvo limitazioni che dovranno essere verificate periodicamente, poiché legate a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
  Rif.: p.to 8 del Protocollo quadro del 24/7/2020 e art.3.c.3 del DPCM 13/10/2020	**NUOVE DISPOSIZIONI SUL LAVORO AGILE** Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la **legge n. 77** di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". L'**articolo 263** prevede significative novità, approvate nel corso del procedimento di conversione. A partire dal 15 Settembre, e fino al 31 Dicembre 2020 viene richiesto alle Pubbliche Amministrazioni di continuare ad adottare un modello organizzativo flessibile, anche in termini di orari di ingresso ed uscita dal lavoro, con le seguenti specifiche: a) Le attività in presenza negli uffici pubblici NON devono essere più' limitate alle sole attività indifferibili e urgenti. b) deve rientrare alle attività in presenza il 50% del personale c) non è più possibile, già a partire dall'1 Agosto, esentare dal servizio i dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile Tali disposizioni sono richiamate anche dalla **Circolare n. 3 del Ministro della Pubblica Amministrazione**, datata 24 Luglio 2020.

	Per garantire uniformità di applicazione e assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, si farà riferimento al **Protocollo quadro "Rientro in sicurezza" per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19**, sottoscritto il 24 luglio 2020 con le OO.SS, ferme restando le specifiche disposizioni adottate dall'INGV nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici. Secondo l'**art.3 c.3 del DPCM 13/10/2020**, nelle Amministrazioni Pubbliche è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro P.A., garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, c.1 del D.L. 19/5/2020 n.34.

➢ Rischi legati all'emergenza da CORONAVIRUS e misure di contenimento

1. Lavati spesso le mani
2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

L'epidemia da **COVID-19** (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata), dichiarata dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

➢ *Secondo la CIRCOLARE N.3190 del 3 febbraio 2020, il Ministero della Salute ritiene necessario adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:*

- ***lavarsi frequentemente le mani;***
- ***porre attenzione all'igiene delle superfici;***
- ***evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;***
- ***adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro*** *(es. Circolare INGV AC n.3/2020 del 28/2/2020 e seguenti).*

*Ove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di "**caso sospetto**" di cui all.1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 e s.m.i., si provvederà - direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda* (INGV) *- a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.*

Pertanto è necessario:

- *evitare contatti ravvicinati con la persona malata;*
- *se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;*
- *lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni*

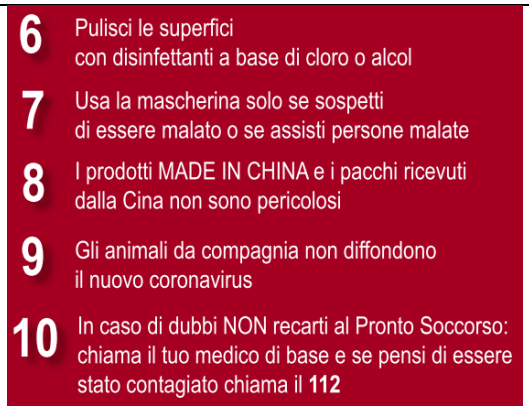

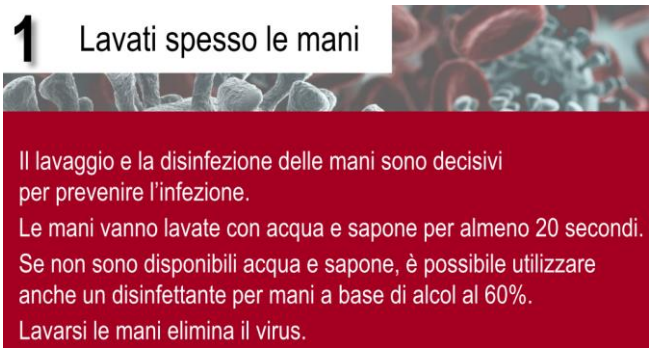

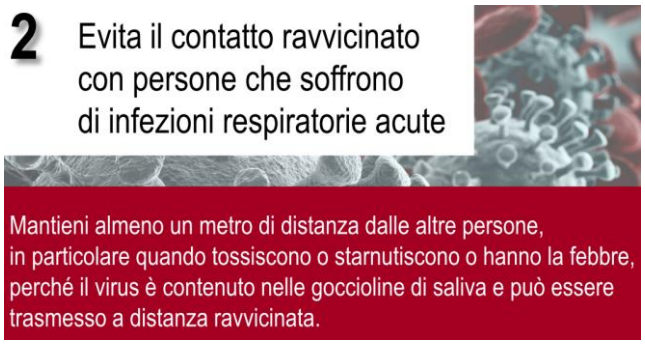

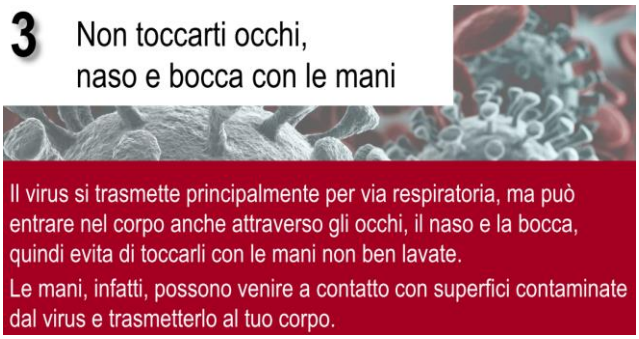

respiratorie, urine, feci) del malato;
- *far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal soggetto sospetto, i fazzoletti di carta utilizzati.*

➢ *Con Circolare n.5443 del 22/02/2020, il Ministero Salute ha fornito alcune indicazioni sulle* ***misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19****. Di seguito alcune delle indicazioni ministeriali in materia di pulizia degli ambienti di lavoro in contesti non sanitari.*

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

*Con riferimento a quanto previsto all'art 1 del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 7/9/2020, dovranno essere rispettate le "****Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale****",* valide al momento della stesura del documento, fino al 7 ottobre 2020, così come dovranno essere osservate le *"****Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale****" previste all'art.3 c.2,* le *"****Limitazioni agli***

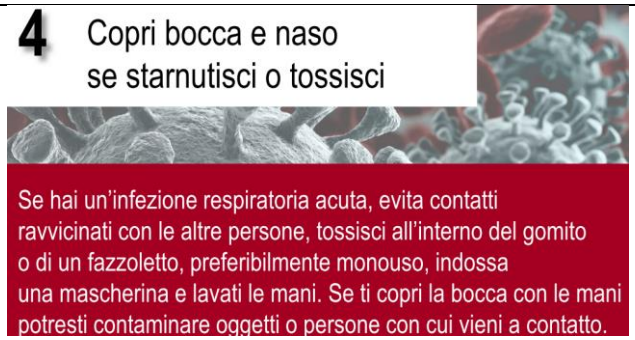

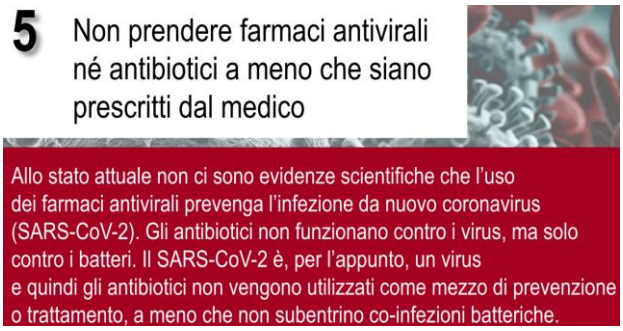

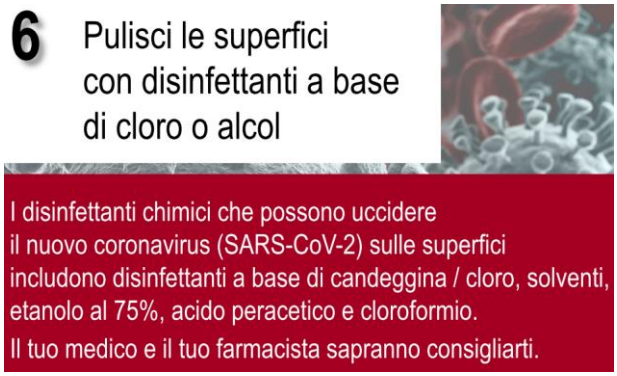

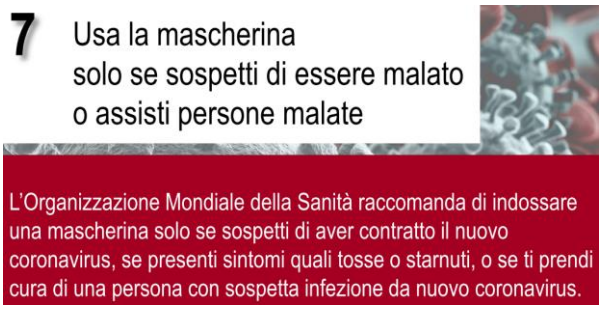

USO della MASCHERINA

Aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.

spostamenti da e per l'estero" definiti dall'art. 4, gli ***"Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero"*** definiti dall'art.5, e quanto previsto in termini di ***"Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero"*** *dettati dall'art.6 del DPCM 7/8/2020.*
Restano valide le eventuali misure di prevenzione adottate a livello regionale e locale.

Consultare i Link di riferimento per gli opportuni aggiornamenti:

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus

https://www.iss.it/?p=5108

http://www.governo.it/it/coronavirus-campagne-comunicazione

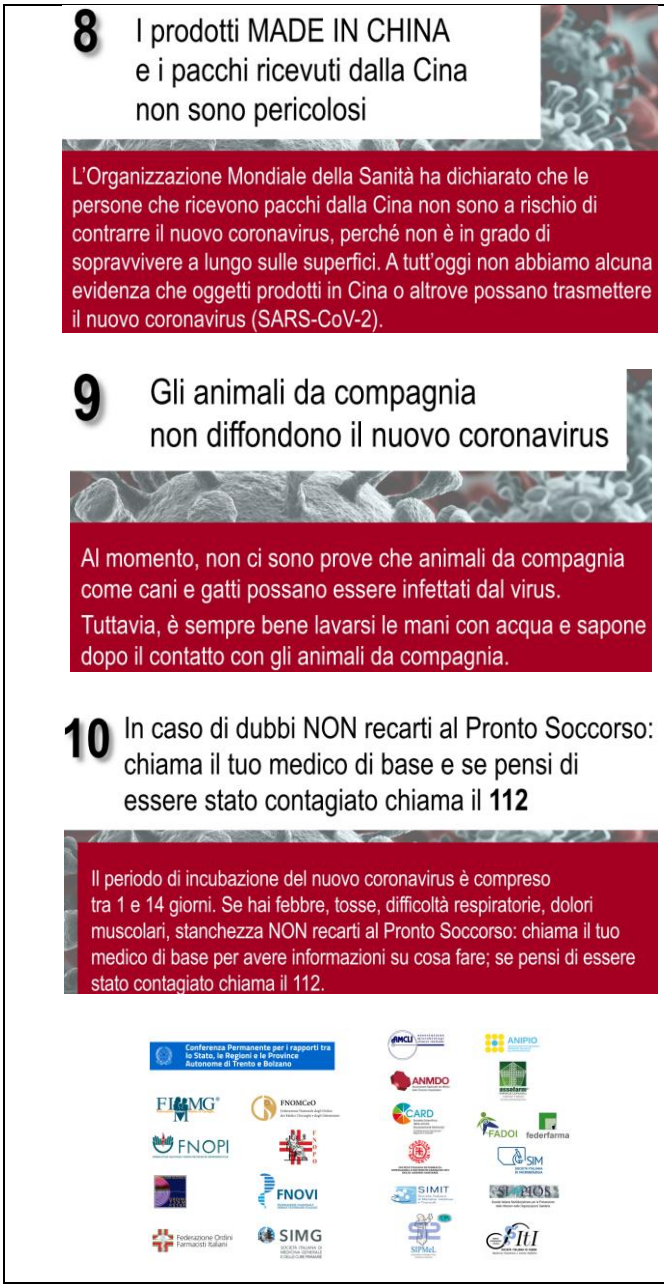
8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti prodotti in Cina o altrove possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).
9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus.
Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.
10 In caso di dubbi NON recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base e se pensi di essere stato contagiato chiama il 112
Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se hai febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza NON recarti al Pronto Soccorso: chiama il tuo medico di base per avere informazioni su cosa fare; se pensi di essere stato contagiato chiama il 112.
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
FIMMG
FNOMCeO
FNOPI
FNOVI
SIMG
ANIPIO
ANMDO
FADOI
federfarma
SIM
SIMIT

Video informativi INAIL sul protocollo per la salubrità degli ambienti di lavoro

dpi e gestione spazi comuni

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-4.html

igiene personale e pulizia in azienda

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-3.html

ingresso in azienda e accesso fornitori esterni

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-2.html

principali indicazioni e informazione

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-1.html

gestione persone sintomatiche

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-7.html

sorveglianza sanitaria/medico competente/Rls

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/videogallery-protocollo-partisociali-8.html

Modalità di consegna dell'informativa definita dall'INGV:

( ) Cartacea

( ) Consegna on line (es. Intranet)

( ) Invio via e-mail